

STATUTO

**FONDAZIONE "OLGA E BERNARDINO ZAMPETTI PER LA
FAMIGLIA E L'ACCOGLIENZA"**

=====

DENOMINAZIONE E SEDE.

Articolo 1

1. E' costituita la Fondazione "OLGA E BERNARDINO ZAMPETTI per la famiglia e l'accoglienza".
2. La Fondazione trae origine della volontà espressa dal Prof. Pier Luigi Zampetti nel suo testamento del 5 marzo 2000, pubblicato con atto in data 12 marzo 2004, n. repertorio 48. 688/7.568, a rogito del Dr. Paolo De Carli, Notaio in Milano.
3. Una volta effettuata la iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la denominazione dell'Ente sarà "OLGA E BERNARDINO ZAMPETTI per la famiglia e l'accoglienza ETS" e la Fondazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Ente del terzo Settore" o l'acronimo "ETS".
4. La Fondazione ha sede legale nel Comune di Milano.
5. L'eventuale trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera del Consiglio di Amministrazione.

FINALITA' E ATTIVITA'

Articolo 2

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.
2. La Fondazione si ispira ai principi cristiani secondo i valori esposti nel volume del fondatore Prof. Pier Luigi Zampetti "Il Vangelo di mia mamma", operando nei settori della cultura, della assistenza sociale e della beneficenza, con particolare riferimento alla promozione della realtà familiare, da intendersi quale società naturale, luogo di aggregazione sociale e momento educativo per i minori, anche adottivi e/o affidati, e per la diffusione della cultura dell'accoglienza familiare in tutte le sue forme.
3. La Fondazione intende perseguire le proprie finalità mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:
"a) interventi e servizi sociali, tra i quali:
-realizzazione di interventi di assistenza per le famiglie e i minori che versano in condizioni di disagio sociale ed economico anche attraverso servizi e strutture di accoglienza diurne o residenziali;
-gestione di luoghi di incontro e di socialità nonché strutture, volte all'accoglienza di minori e famiglie e/o persone in stato di disagio socio-economico;
-contrasto alla povertà e all'emarginazione, in tutte le loro forme e manifestazioni;
-sostegno ad iniziative rivolte a minori e soggetti che versano in stato di bisogno sociale ed economico, a famiglie in difficoltà nonché a tutte

quelle famiglie che vivono esperienze di accoglienza;

-collaborazione con realtà impegnate nell'aiuto alle donne e madri che versano in situazioni di difficoltà e di emarginazione sociale;

"b) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, tra le quali:

-sviluppo e realizzazione di interventi e progetti, anche in collaborazione con altre realtà del privato sociale, che consentano ai poveri ed ai bisognosi un effettivo miglioramento delle condizioni di vita e una maggiore integrazione nella società;

-assistenza rivolta a migranti, stranieri, e in generale a persone in vulnerabilità sociale e/o economica, al fine di garantire la salvaguardia della dignità personale e l'integrazione nella società civile;

"c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, tra le quali:

-organizzazione e sviluppo di iniziative, incontri, convegni e momenti - sia in proprio che in collaborazione con altri enti - tesi alla sensibilizzazione in ordine alle tematiche legate ai diritti delle famiglie e dei minori nonché al loro sostegno;

-promozione di momenti di supporto e sostegno alle famiglie quali cellule fondamentali della Chiesa e della società civile;

-istituzione di premi o borse di studio tese all'approfondimento dei temi indicati dal Professor Zampetti nelle sue volontà testamentarie.

4.La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle del precedente comma, previa individuazione da parte del Consiglio di Amministrazione, purché siano secondarie e strumentali da quelle di interesse generali, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla normativa vigente.

5.La Fondazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

6.Per il perseguimento delle proprie finalità e scopi, la Fondazione può collaborare con soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alla Associazione "Famiglie per l'Accoglienza" con sede a Milano, nonché aderire ad organismi locali e nazionali che perseguono finalità analoghe.

PATRIMONIO, RISORSE, ESERCIZIO SOCIALE E VOLONTARI

Articolo 3

1. Il patrimonio della Fondazione si compone del fondo di dotazione e delle riserve.

2. Il fondo di dotazione è incrementato con i beni e le risorse espressamente destinate a tale fine dagli organi della Fondazione o da terzi.

3. Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. È fatto divieto di distribuire, a qualsiasi titolo, ed anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.

5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere reinvestiti

esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale in ambito educativo e scolastico.

Articolo 4

1. Per l'adempimento dei propri compiti la Fondazione dispone delle seguenti risorse:

- entrate derivanti dal patrimonio;
- entrate derivanti dalle attività svolte;
- contributi e finanziamenti di soggetti pubblici e privati;
- elargizioni, donazioni, lasciti, liberalità, di soggetti pubblici e privati, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Articolo 5

1. L'esercizio sociale della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, termine prorogabile fino a 180 (centoottanta) giorni quando specifiche esigenze lo rendano necessario, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio composto da tutti i documenti previsti dalla normativa in vigore e predisposti secondo la stessa, nonché il bilancio sociale laddove obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.

3. Nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio il Consiglio di Amministrazione deve dare evidenza del carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dalla Fondazione.

4. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 6

1. La Fondazione per lo svolgimento delle proprie attività può avvalersi di volontari, nei limiti e alle condizioni previste dalle norme vigenti.

2. La Fondazione cura la tenuta di un apposito registro nel quale sono iscritti i volontari che, in modo non occasionale, prestano la propria opera gratuita, spontanea e personale, a favore della comunità e del bene comune per il tramite della Fondazione.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario la Fondazione può rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, sulla base di quanto preventivamente stabilito e disciplinato dal Consiglio di Amministrazione.

4. La Fondazione provvede ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato e per la responsabilità civile verso terzi.

FONDATORE

Articolo 7

1. Il Fondatore dell'Ente è il Prof. Pier Luigi Zampetti a mezzo della sua volontà testamentaria.

ORGANI

Articolo 8

1. Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- l'Organo di Controllo.

2. Le cariche della Fondazione, con esclusione di quella dell'Organo di Controllo che può comportare un compenso, sono gratuite. Ai componenti degli organi della Fondazione compete il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio del l'incarico.

COMPOSIZIONE, COMPETENZE E FUNZIONI DEGLI ORGANI

Articolo 9

1. La Fondazione è amministrata dal Consiglio di Amministrazione composto da numero sei (6) membri designati come segue:

- due (2) membri dai fratelli del Fondatore e dai rispettivi discendenti; la designazione dovrà avvenire ad opera dal più anziano dei familiari nel pieno possesso delle facoltà mentali e della capacità di intendere e volere;

- i restanti quattro (4) membri dalla Associazione "Famiglie per l'Accoglienza" avente sede nel Comune di Milano.

2. Qualora la suddetta Associazione, per estinzione o altre cause, non possa procedere alla designazione dei membri di propria competenza, procederà il Forum Nazionale delle Associazioni Familiari con sede in Roma.

3. I Consiglieri durano in carica cinque (5) anni e sono rieleggibili.

4. Ai Consiglieri di Amministrazione si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 del Codice Civile nonché i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di cui all'art. 2387 del Codice Civile.

5. Laddove vengano a mancare, per qualsiasi causa, uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, i restanti consiglieri, entro 20 giorni dall'evento, invitano i soggetti competenti alla designazione dei membri in sostituzione che deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta. I membri sostituiti restano in carica fino alla originaria scadenza del mandato dell'organo.

6. Qualora la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione originariamente nominati venga meno, l'organo si intende decaduto. In tal caso l'Organo di Controllo provvederà alla richiesta delle designazioni dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Statuto.

7. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche il Presidente della Fondazione.

8. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa la facoltà di emanare regolamenti per la disciplina delle attività e del funzionamento della Fondazione.

9. Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte dei propri poteri o ad uno o più dei suoi componenti, fissandone i limiti e le modalità di esercizio nell'atto di delega.

Articolo 10

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due (2) volte l'anno su convocazione del Presidente che lo presiede, ovvero su richiesta di

almeno uno (1) dei suoi componenti.

2. Le riunioni si svolgono presso la sede della Fondazione o anche altrove purché sul territorio dell'Unione Europea, e il Consiglio sarà validamente costituito quando siano presenti almeno la maggioranza dei consiglieri in carica.

3. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione delle materie da trattare e del luogo, della data e dell'ora dell'adunanza e delle modalità di svolgimento della riunione, deve essere trasmesso a ciascun consigliere e all'Organo di controllo con strumenti, anche telematici, idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, e deve essere inviato almeno cinque (5) giorni prima della riunione. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due.

4. L'andamento della riunione e le delibere assunte dovranno risultare dal verbale redatto a cura del Segretario della riunione, nominato dal Presidente anche tra non consiglieri, firmato dal Presidente e dallo stesso Segretario. Il verbale è deve essere riportato in ordine cronologico nell'apposito libro obbligatorio dell'Organo.

5. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati a condizione che sia consentito:

a) al Presidente di accertare la identità e la legittimazione dei consiglieri intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b) al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;

c) ai consiglieri intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

6. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti o degli intervenuti, con voto palese, salve le diverse maggioranze previste dal presente Statuto.

Articolo 11

1. Al Consiglio di Amministrazione compete la Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio delibera in ordine a:

-i programmi della Fondazione;

-approvazione dei regolamenti per la disciplina delle attività e del funzionamento della Fondazione;

-l'approvazione del bilancio annuale dell'ente entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, laddove necessario, del bilancio sociale;

-le modifiche dello Statuto;

-eventuali trasformazione o estinzione della Fondazione.

-ogni altro oggetto o questione relativi alla Fondazione, previsti dalla legge o dal presente Statuto.

Articolo 12

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che è anche Presidente della Fondazione, ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione.

2. In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

3. Il legale rappresentante della Fondazione potrà conferire procure, per

singoli affari o categorie di affari, ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione e a terzi.

4. Il Presidente predispose il bilancio annuale della Fondazione e lo sottopone al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Articolo 13

1. La vigilanza contabile ed amministrativa della Fondazione è esercitata da un Organo di Controllo, costituito in forma monocratica o collegiale, in base a quanto previamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione, previo assenso scritto di almeno 1 (un) Consigliere nominato dalla famiglia Zampetti o di emanazione della famiglia stessa.

2. L'Organo di controllo, se collegiale, è composto da 3 (tre) membri, così nominati:

-uno dai fratelli del Prof Pier Luigi Zampetti o loro discendenti;

-uno dall'Associazione "Famiglie per l'Accoglienza" con sede a Milano;

-uno dalla Fondazione per la Sussidiarietà, con sede in Milano.

3. L'Organo di controllo, se monocratico, è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta della Associazione "Famiglie per l'Accoglienza" avente sede in Milano.

4. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

5. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

6. L'Organo di Controllo vigila sulla osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

7. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avendo particolare riguardo al rispetto delle disposizioni vigenti relative alle attività di interesse generale, e a quelle secondarie e strumentali, e di raccolta fondi, svolte dalla Fondazione.

8. L'Organo di Controllo può partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

9. L'Organo di Controllo dura in cinque anni e i membri possono essere riconfermati.

10. All'Organo di Controllo può essere riconosciuto un compenso, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

11. All'Organo di Controllo può essere affidata anche la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo, sia monocratico che collegiale, è interamente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

MODIFICHE STATUTARIE, ESTINZIONE E NORMA DI RINVIO

Articolo 14

1. Le modifiche dello statuto, sono adottate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto, ed iscritte negli appositi registri pubblici.

Articolo 15

1. La Fondazione si estingue quando il patrimonio è divenuto

insufficiente rispetto agli scopi e negli altri casi previsti dall'art. 27 del Codice Civile.

2. In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad un ente del Terzo Settore che persegua finalità analoghe, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

Articolo 16

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore e alle altre norme di legge vigenti in materia.

F.to Marco BULFERI Notaio